



Promemoria sul pagamento di una cauzione

Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato del metallo

in vigore per il periodo dal 1. marzo 2024 al 30. giugno 2028

Questo promemoria ha puro scopo informativo e non è legalmente vincolante. Nel singolo caso fanno fede esclusivamente le disposizioni di legge e le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale.

1. Per quale motivo deve essere depositata una cauzione?

La cauzione funge da garanzia per la copertura delle rivendicazioni della Commissione Paritetica Nazionale delle Metalcostruzioni (CPNM) (di seguito CPNM) di cui al Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato del metallo dichiarato di obbligatorietà generale (di seguito CCL), soprattutto relativamente a pene convenzionali, costi procedurali e di controllo e spese di aggiornamento professionale e di esecuzione ai sensi del art. 13.3 del CCL.

2. Su quale base normativa si fonda l'obbligo di cauzione?

Il fondamento dell'obbligo di cauzione è costituito da un lato dai decreti del Consiglio federale sulla dichiarazione di obbligatorietà generale del Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato del metallo (di seguito DCF) art. 13.3 e appendice 15 del CCL e dall'altro dall'art. 2 cpv. 2^{ter} della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati).

3. Chi è responsabile dell'espletamento delle cauzioni?

L'Ufficio centrale svizzero per le cauzioni (UCSC), con sede a Pratteln, è preposto all'espletamento e alla gestione delle cauzioni in Svizzera.

4. Chi è soggetto all'obbligo di cauzione?

L'obbligo di cauzione vale dal 1. novembre 2020 per tutti i datori di lavoro nazionali e stranieri che eseguono nell'ambito di competenza territoriale del CCL ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 DCF pertinente in tutta la Svizzera (eccettuati le Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città ed i settori serramenta, metalcostruzioni e costruzioni in acciaio nei Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra) lavori nei settori delle metalcostruzioni, della tecnica agricola, della forgiatura, della serramenta e delle costruzioni in acciaio (vedi per dettagli art. 2 cpv. 2 del DCF pertinente).

In Svizzera è necessario versare una cauzione una sola volta. L'eventuale importo della cauzione preesistente può essere sommato alla cauzione di cui al CCL in vigore. La dimostrazione dell'effettuato pagamento della cauzione preesistente spetta al datore di lavoro e deve essere effettuata per iscritto.

5. Qual è l'importo della cauzione da depositare?

L'importo della cauzione dipende dal valore complessivo dell'incarico all'anno. Va calcolata, a partire da un valore di incarico complessivo superiore a CHF 2'000.--, come segue:

Valore dell'incarico complessivo (somma dell'incarico)	Importo della cauzione
fino a CHF 2'000.--	Nessun obbligo di cauzione
a partire da CHF 2'001.-- fino a CHF 20'000.--	CHF 5'000.--
più di CHF 20'001.--	CHF 10'000.--

Senza giustificativi sull'importo concreto dell'incarico (copia dell'assegnazione dell'incarico da parte del cliente, offerta controfirmata ecc.) è dovuto sempre l'importo massimo della cauzione. Il mancato pagamento di una cauzione o il pagamento di una cauzione inferiore rispetto all'importo massimo è possibile **qualora i documenti relativi al relativo importo dell'incarico giungano presso l'UCSC**



ZKVS
CSGC
UCSC

Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz
Centre suisse de gestion des cautions
Ufficio centrale svizzero per le cauzioni

ancora **prima del pagamento o prima di aver ricevuto il documento di garanzia** (vedi punto 6 che segue), **senza che ne venga fatta esplicita richiesta**. Senza giustificativi, viene inviato un sollecito di pagamento della cauzione massima, che poi può essere corretto solo in base a un reclamo formale.

6. Come viene depositata una cauzione?

La cauzione può essere depositata mediante un certificato di garanzia o in contanti (pagamento sul conto).

a) a) Deposito di una cauzione in contanti in CHF o EUR

Il pagamento della cauzione in contanti deve essere effettuato sul conto bancario/postale in CHF o EUR della **Paritätische Landeskommision im Metallgewerbe, Seestrasse 105, 8002 Zürich**:

Titolare del conto:	Paritätische Landeskommision im Metallgewerbe
conto postale CHF:	85-641321-8
IBAN:	CH93 0900 0000 8564 1321 8
SWIFT:	POFICHBEXXX
Titolare del conto:	Paritätische Landeskommision im Metallgewerbe
conto postale EUR:	91-51736-6
IBAN:	CH46 0900 0000 9105 1736 6
SWIFT:	POFICHBEXXX

La cauzione versata sul conto postale / bancario della CPNM viene depositata dalla CPNM su un conto bloccato e remunerato sulla base del tasso di interesse per i conti corrispondenti. L'interesse rimane sul conto e viene versato solo nel momento dell'autorizzazione della cauzione e previa deduzione dei costi amministrativi.

b) Deposito mediante certificato di garanzia

La cauzione può essere versata anche sotto forma di dichiarazione di garanzia irrevocabile di una banca o di un'assicurazione sottoposta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Ai fini di un'espletamento dell'obbligo di cauzione possibilmente agevole per i clienti dopo la decisione dell'UCSC in via eccezionale sono consentite anche dichiarazioni di garanzia di altre banche, qualora la qualità della garanzia sia equiparabile a quella delle banche svizzere. Per la dichiarazione di garanzia da parte della vostra banca o assicurazione utilizzate il «**modello di testo consigliato per la garanzia**» (vedi allegato) o scaricate il testo su: www.zkvs.org.

La dichiarazione di garanzia deve sottostare obbligatoriamente al diritto svizzero e come foro competente vale Zurigo (sede della CPNM).

7. A chi va inviato il certificato di garanzia originale?

Il certificato di garanzia originale va inviato al seguente indirizzo:

Ufficio centrale svizzero per le cauzioni, UCSC
Hardstrasse 1
CH-4133 Pratteln

La ricezione dei certificati di garanzia originali vi sarà confermata per iscritto.

8. Entro quando deve essere depositata la cauzione?

Ai sensi dell'art. 13.3 e appendice 15 CCL la cauzione deve essere depositata **prima dell'inizio dei lavori**.



9. Cosa succede se la cauzione non viene depositata (per tempo)?

Il mancato versamento o il versamento tardivo della cauzione costituiscono una violazione del CCL e vengono sanzionati con una pena convenzionale.

10. Dove e quando è possibile richiedere il rimborso della cauzione?

La richiesta di rimborso della cauzione deve essere sempre inoltrata per iscritto all'UCSC. I datori di lavoro possono presentare una domanda in questi casi:

- a) il datore di lavoro residente nell'ambito di applicazione del CCL, qualora abbia interrotto definitivamente (per legge e di fatto) la sua attività nel artigianato del metallo;
- b) l'azienda distaccante operativa nell'ambito di applicazione del CCL non prima di 6 mesi dalla conclusione del contratto di appalto.

Le richieste di rimborso ricevute prima del momento di interruzione dell'attività commerciale o prima della scadenza dei 6 mesi dopo il completamento dei lavori in Svizzera non si considerano effettuate e non possono essere elaborate. Tali richieste devono essere ripresentate dopo tale data.

11. Quali sono le condizioni per poter richiedere il rimborso della cauzione?

La cauzione viene rimborsata ai sensi dell'art. 13.3 e appendice 15 CCL, qualora **cumulativamente** in relazione ai requisiti di cui al punto 10 summenzionati siano soddisfatti i seguenti presupposti:

- a) le rivendicazioni di cui al contratto di lavoro collettivo, come pene convenzionali, costi di controllo e procedurali, spese di aggiornamento professionale e di esecuzione siano stati regolarmente pagati;
- b) la CPNM non abbia constatato alcuna violazione delle disposizioni del CCL e che tutte le procedure di controllo siano state concluse.